



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 62

Data 30/11/2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO.

L'anno duemilaquindici, questo giorno trenta del mese di novembre alle ore 15:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore	P	
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore	P	
Leoni Graziella	Assessore	P	
Mastacchi Marco	Assessore	P	
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 9

Assenti n. 0

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI - APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER L'INSERIMENTO DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO.

LA GIUNTA DELL'UNIONE

Vista e richiamata la Legge n. 68/1999, contenente "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare gli artt. 3 e 11, nella parte in cui fanno obbligo a qualsiasi datore di lavoro - pubblico e privato - ad avere alle loro dipendenze una quota, proporzionale al numero di dipendenti, di lavoratori appartenenti alle categorie dei disabili;

Precisato che, a norma dell'art. 11 della legge citata, "Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, (...), possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge";

Dato atto che nelle suddette convenzioni "sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro";

Dato atto che la convenzione di integrazione lavorativa:

- a) indica dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevede le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'art. 18 della Legge n. 104/1992, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevede verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli Enti Pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo;

Considerato che la Provincia di Bologna - in quanto Ente competente a gestire le diverse forme di collocamento - con propria deliberazione di Giunta n. 98/2000 ha approvato lo schema di convenzione di cui all'art. 11 sopra citato;

Considerato che l'Unione, sulla base del prospetto informativo di cui all'art.9 comma 6 della legge n.68/1999, risulta carente per n.1 unità e che quindi deve attivare azioni tali da rimuovere l'inadempienza alle prescrizioni della legge n. 68/1999;

Ritenuta la necessità di provvedere in merito, approvando il suddetto schema di convenzione, in modo da procedere all'inserimento nominativo di n.1 unità a tempo determinato per il periodo 01.12.2015-30.04.2016 in conformità con gli strumenti di programmazione del personale adottati;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed il parere di conformità del Segretario Direttore;

Con voti UNANIMI

DELIBERA

- 1) **Di approvare** il testo della convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, con la Città Metropolitana di Bologna per l'inserimento nominativo a

tempo determinato di n.1 unità disabile al fine di assolvere agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;

- 2) **Di dare atto che** il Responsabile del Servizio Associato per la Gestione del Personale dott. Luigi Gensini provvederà alla sottoscrizione della suddetta convenzione e alla predisposizione dei conseguenti atti necessari all'assunzione indicata;
- 3) **Di dare atto che** l'assunzione in oggetto avviene per il periodo 01.12.2015-30.04.2016 presso il Settore Servizi Generali e che i costi conseguenti sono previsti nei corrispondenti capitoli di bilancio di previsione approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con atto n.ro 6 del 27/03/2015;

Successivamente con votazione unanime la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva a mente dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267.

CONVENZIONE PER PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI

Art. 11, comma 1, 2, 3, della Legge 12 marzo 1999 n.68

(modello approvato dalla Giunta Provinciale il 27/03/2000)

Premesso:

- che l'**art.11 della L. 68/99** prevede la possibilità, da parte di datori di lavoro obbligati e non, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla stessa L.68/99;
- che l'iniziativa è in linea con quanto definito all'art.10 della Legge Regionale n°14/2000;
- che il co.2 del medesimo art.11 della L. 68/99 consente, nell'ambito della convenzione di programmazione degli inserimenti, di convenire anche il ricorso alla scelta nominativa dei soggetti da assumere, la previsione di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratti a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi;
- che la presente convenzione potrà essere integrata per il riconoscimento delle agevolazioni di cui agli artt.13 e 14 della L. 68/99 qualora ricorrano le condizioni previste;

La Città Metropolitana di Bologna con sede in Bologna, via Zamboni 13 - Partita Iva e Codice Fiscale 03428581205 rappresentata dalla **Dr.ssa Patrizia Paganini**, in qualità di **Dirigente del Servizio Politiche attive del Lavoro e Formazione**

e l'azienda Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese con sede in Piazza della Pace 4 – Vergato 44038 codice fiscale 91362080375 rappresentato/a dal **Dott. Luigi Gensini**, in qualità di **Responsabile del Servizio Unificato per la Gestione del Personale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese**,

convengono quanto segue:

articolo 1

l'azienda Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese che nel prospetto del personale in forza alla data del 31/12/2014 presentato all'Ufficio per l'Inserimento al Lavoro dei Disabili della Città Metropolitana di Bologna in data 28/01/2015 ha evidenziato una situazione occupazionale tale per cui risulta obbligata all'assunzione di n. 1 lavoratori disabili di cui al comma 1 dell'art.1 della

legge 12 marzo 1999 n° 68, si impegna ad adempiere all'obbligo previsto dalla presente legge secondo il seguente programma:

data entro il	N°	scelta numerica o nominativa	Modalità	Mansioni	note
31/12/2015	01	nominativa	Tempo determinato per mesi sei - Tempo pieno	Addetto Amministrativo Cat. B1	

articolo 2

Nel caso di scelta nominativa l'azienda provvederà al rispetto del programma di inserimento effettuando, con la cadenza definita, regolari richieste di avviamento dei lavoratori già individuati nel corso delle procedure preliminari di scelta e selezione dei candidati.

A tale scopo l'Ufficio competente si impegna a fornire ogni supporto necessario per l'individuazione dei soggetti disabili più idonei all'inserimento lavorativo mediante la produzione di elenchi selettivi dei propri iscritti, attivando il raccordo con i Servizi Sociali e territoriali competenti in materia di handicap e con i centri di orientamento e di formazione professionale.

articolo 3

Qualora nel programma di inserimento lavorativo siano previste assunzioni di soggetti disabili in postazioni di particolare complessità e in tutti i casi nei quali si preveda il ricorso a tirocini formativi e/o di orientamento precedenti all'effettiva assunzione, l'effettuazione di periodi di prova più ampi di quelli previsti dai contratti collettivi, il ricorso a strumenti di integrazione lavorativa, etc. l'azienda si impegna a stipulare convenzione *ad hoc* con l'Ufficio competente o, nei casi di tirocini formativi, con i soggetti promotori previsti dalla normativa vigente contenenti l'individuazione delle responsabilità e delle competenze in capo ai vari soggetti coinvolti nel percorso di inserimento mirato.

articolo 4

La durata della presente convenzione è pari a n. 6 mesi dalla data di stipula. L'attività di valutazione, svolta dagli uffici competenti della Città Metropolitana di Bologna, potrà comportare la proposta di modifiche e di eventuali interruzioni della convenzione. L'applicazione della

convenzione potrà essere interrotta al verificarsi di gravi irregolarità da parte dell'azienda nella conduzione del programma.

Il rinnovo di una convenzione già sottoscritta o la stipula di una nuova convenzione è subordinato alla valutazione dell'esito occupazionale delle precedenti.

articolo 5

Per tutta la durata della presente convenzione l'azienda è da ritenersi ottemperante rispetto agli obblighi previsti dalla L.68/99, o comunque **coperta rispetto all'aliquota prevista dalla legge, limitatamente ai posti inclusi nel programma evidenziato sub art.1.**

articolo 6

I termini della presente convenzione potranno essere modificati, concordemente, su richiesta di ciascuno dei due contraenti, nei casi in cui vengano a modificarsi oggettivamente le condizioni che danno origine alla convenzione o nel caso in cui si ritenga di apportare modifiche migliorative al presente programma di inserimento.

La presente convenzione potrà inoltre essere modificata nel caso in cui cambiamenti significativi vengano previsti da nuove disposizioni normative, e/o qualora le funzioni relative al Collocamento mirato delle persone con disabilità non siano più di competenza della Città Metropolitana di Bologna.

Visto, letto e sottoscritto,

Vergato, 23 novembre 2015

(timbro e firma della Dirigente del Servizio
Politiche attive del Lavoro e Formazione)

(timbro e firma del rappresentante legale
dell'azienda)

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 62/2015**

**OGGETTO: PROGRAMMA DI INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE DISABILI -
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI
DELL'APPENNINO BOLOGNESE E LA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
PER L'INSERIMENTO DI N.1 UNITA' A TEMPO DETERMINATO.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.